

B.7

Codice etico della Fondazione Edmund Mach

Art. 1

Finalità

1. Il Codice etico è un insieme di principi e regole la cui osservanza da parte degli amministratori e dei dipendenti è di fondamentale importanza per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Fondazione.

2. I soggetti terzi che, per il perseguimento degli scopi e degli obiettivi prefissati dalla Fondazione, entrano in contatto con la stessa verranno portati a conoscenza dei principi e delle regole contenute nel Codice etico, a cui dovranno uniformarsi nella conduzione dei rapporti con la Fondazione.

Art. 2

Definizioni

1. Nel presente Codice etico per:

a) “Fondazione” si intende la Fondazione Edmund Mach;

b) “Destinatari” si intendono:

- il Presidente, gli amministratori, il Segretario generale ed i dirigenti che, con la loro attività, danno concretezza ai valori ed ai principi contenuti nel Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e verso l'esterno, rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo;

- i responsabili degli uffici che, su base continuativa e concordemente alle direttive impartite dai dirigenti, coordinano l'attività dei dipendenti e dei collaboratori nel pieno rispetto dei principi sanciti dal Codice, al fine di garantirne la piena applicazione in ogni struttura della Fondazione;

- i dipendenti e i collaboratori che, su base continuativa e con rapporto di lavoro anche temporaneo, nel dovuto rispetto della legge e delle normative vigenti, adeguano le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi ed agli impegni previsti dal Codice;

- tutti gli altri soggetti non rientranti nelle categorie precedenti che operano all'interno della Fondazione per il raggiungimento degli obiettivi della stessa;

c) “Interlocutori” sono considerate le persone fisiche e giuridiche nonché Enti ed Istituzioni pubbliche e private che a vario titolo si rapportano con la Fondazione.

2. Destinatari ed Interlocutori sono tenuti allo stesso modo e nella stessa misura al rispetto dei principi sanciti all'interno del presente Codice etico.

Art. 3

Principi Generali

1. *Imparzialità* - Nelle decisioni che influiscono sulla gestione del personale o l'organizzazione del lavoro, la selezione e la gestione dei fornitori, i rapporti con la comunità circostante e le istituzioni che la rappresentano, la Fondazione evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, agli orientamenti sessuali,

allo stato di salute, all'origine etnica, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose dei suoi interlocutori.

2. *Legalità* - Nell'ambito della loro attività professionale, i Destinatari sono tenuti a rispettare con diligenza, oltre al presente Codice etico, le leggi e i regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui la Fondazione opera, nonché, con riferimento ai dipendenti ed ai collaboratori, i Contratti Collettivi di riferimento.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse della Fondazione può giustificare una condotta illecita o comunque non onesta.

3. *Professionalità* - Ciascun Destinatario svolge le proprie attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperando il massimo impegno per conseguire gli obiettivi assegnatigli ed assumendosi le responsabilità che gli competono ed impegnandosi alla rigorosa osservanza delle procedure interne previste per ciascun settore di attività.

4. *Trasparenza e tracciabilità* - Tutte le azioni, le operazioni, le transazioni eseguite dai Destinatari nell'esercizio delle funzioni di propria competenza e responsabilità all'interno della Fondazione devono essere improntati alla massima correttezza e trasparenza e devono poter garantire la piena e totale tracciabilità.

5. *Conflitti di interesse* - Nella conduzione di qualsiasi attività inerente alle mansioni svolte all'interno della Fondazione, devono sempre evitarsi situazioni per le quali i soggetti coinvolti siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse con la Fondazione stessa.

Per conflitto di interesse si intende qualsiasi situazione in cui un Destinatario persegua un interesse diverso dalla missione della Fondazione o tragga un vantaggio personale dalle opportunità di sviluppo e di ricerca, nonché dall'attività istituzionale e commerciale della Fondazione.

Ogni destinatario che ravvisi una situazione di conflitto di interesse lo dovrà comunicare al proprio responsabile ovvero al Presidente nel caso degli amministratori e si adeguerà alle decisioni che saranno assunte e accettandone le conseguenze.

6. *Riservatezza e tutela della privacy* - La Fondazione assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal richiedere e/o ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione da parte dell'interessato ed in conformità alle norme vigenti in materia, avendo altresì cura che i Destinatari utilizzino le informazioni acquisite in ragione del loro servizio esclusivamente per scopi connessi con l'esercizio delle proprie funzioni.

7. *Tutela ambientale* - La Fondazione si impegna inoltre a porre in essere misure volte a sensibilizzare l'attenzione ed il rispetto dell'ambiente da parte di tutti i Destinatari e gli Interlocutori.

Art. 4

Rapporti interni

1. *Rapporti tra i dipendenti* - I rapporti tra i dipendenti, a prescindere dai livelli di responsabilità, si svolgono con lealtà, correttezza e rispetto, fermi restando i ruoli e le diverse funzioni svolte all'interno della Fondazione.

Ciascun Dirigente e responsabile di struttura esercita i poteri connessi alla propria posizione con obiettività ed equilibrio, curando la crescita professionale dei propri dipendenti e collaboratori e il miglioramento delle condizioni di lavoro. Dirigenti e Responsabili di struttura inoltre dovranno evitare assunzioni anche temporanee di personale con cui hanno legame parentale (coniuge, affini e parenti entro il terzo grado). Ciascun dipendente tiene un comportamento collaborativo, assolvendo ai propri compiti con responsabilità, efficienza e diligenza.

2. *Integrità e tutela della persona* - La Fondazione si impegna a tutelare l'integrità morale dei Destinatari garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. Per questo motivo salvaguarda i lavoratori da atti di violenza fisica e/o psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona e delle sue convinzioni. La Fondazione proibisce ogni e

qualsiasi forma di molestia nei confronti dei Destinatari e di qualsiasi altro soggetto che abbia rapporti a qualsiasi titolo con la Fondazione.

Per molestia si intende qualsiasi forma di intimidazione o minaccia (anche non verbale, ovvero derivante da più atteggiamenti atti a intimidire perché ripetuti nel tempo o perché provenienti da diversi soggetti) che sia di ostacolo allo svolgimento delle proprie funzioni ovvero l'abuso da parte del superiore gerarchico della posizione di autorità.

3. *Sicurezza e salute* - La Fondazione si impegna a diffondere e consolidare la cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i Destinatari.

La Fondazione opera per preservare la salute e la sicurezza dei Destinatari, nonché l'interesse di tutti gli Interlocutori che abbiano rapporti con la Fondazione. I Destinatari sono comunque tenuti al costante rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza poste in essere dalla Fondazione.

Art. 5

Rapporti esterni

1. *Regali, omaggi e benefici* - Non è ammesso offrire o accettare alcuna forma di regalo che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o comunque rivolta ad influenzare il normale decorso delle trattative commerciali o ad ottenere trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Fondazione.

Omaggi e atti di cortesia sono quindi consentiti solo se di modico valore o comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione della Fondazione.

Per regalo si intende qualsiasi tipo di beneficio, quali partecipazione gratuita a convegni, promessa di un'offerta di lavoro.

2. *Rapporto con i clienti* - Lo stile di comportamento della Fondazione nei confronti della clientela e di tutti i soggetti esterni che con essa abbiano rapporti è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità e sempre nel rispetto dei principi di imparzialità, correttezza e trasparenza.

3. *Rapporto con i fornitori* - La Fondazione impronta la propria condotta nei rapporti con i fornitori a principi di trasparenza, uguaglianza, lealtà e libera concorrenza.

Nel rapporto con i fornitori, i Destinatari devono rispettare le procedure interne relative alla selezione ed alla gestione del rapporto nonché le condizioni contrattualmente stabilite.

I Destinatari devono inoltre portare a conoscenza dei fornitori il contenuto del Codice etico, sensibilizzando gli stessi al suo rispetto e segnalando eventuali violazioni.

Le controparti contrattuali dovranno sottoscrivere, al momento della conclusione del contratto, una dichiarazione di conoscenza dei principi del Codice (anche sottoforma di clausola inserita nel contratto)

4. *Rapporti con i Revisori* - I rapporti con il Collegio dei Revisori sono fondati sulla massima collaborazione, disponibilità, diligenza, professionalità, trasparenza, nonché sul più ampio rispetto del ruolo da questo ricoperto.

5. *Rapporti con la Pubblica Amministrazione* - I rapporti della Fondazione con la Pubblica Amministrazione sono improntati alla massima trasparenza e correttezza, intrattenendo con essa le necessarie relazioni nel rispetto dei ruoli e delle funzioni attribuite in base alla legge. In ogni caso, è fatto divieto di ricevere e/o indebitamente offrire o promettere a funzionari e/o impiegati pubblici o comunque ad incaricati di pubbliche funzioni, benefici, doni, uliti di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.

L'assunzione di impegni e la gestione dei rapporti con i soggetti sopra menzionati sono riservate esclusivamente ai responsabili della Fondazione a ciò preposti ed al personale autorizzato, nel rispetto delle procedure interne.

6. *Rapporti con le Autorità* - La Fondazione si impegna a dare piena e scrupolosa osservanza alle regole dettate dalle Autorità per il rispetto della normativa vigente nei settori connessi con la propria attività. La Fondazione non nega, nasconde o ritarda alcuna informazione richiesta dalle Autorità nelle loro funzioni di vigilanza ispettiva o di indagine e collabora attivamente con i propri dirigenti, dipendenti e collaboratori nel corso delle procedure istruttorie.

Art. 6

Attuazione e controllo

1. *Adozione e formazione.* Il Codice etico è portato a conoscenza dei Destinatari mediante invio per posta elettronica ovvero mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione.

La Fondazione ne cura inoltre la diffusione, anche ai sensi dell'art. 7, co. I, L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori). La Fondazione provvede a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche tramite informative di formazione differenziate secondo il ruolo e la responsabilità degli amministratori, dei dirigenti, dei responsabili, dei dipendenti o collaboratori. L'attività di formazione è prevista per tutti i Destinatari, secondo le cadenze previste dal Consiglio di amministrazione. Il Codice etico è inoltre portato a conoscenza di tutti gli Interlocutori e comunque di tutti coloro con i quali la Fondazione intrattiene rapporti di qualsiasi natura, in ragione delle varie attività dalla stessa svolte.

2. *Segnalazioni.* Ogni violazione o sospetto di violazione del Codice etico dovrà essere segnalata, per iscritto e in forma non anonima. Le segnalazioni possono essere inviate con le seguenti modalità:

- a) a mezzo e-mail all'indirizzo odv@fmach.it;
- b) a mezzo posta ordinaria presso la sede della Fondazione E. Mach, in San Michele all'Adige (TN), via E. Mach n. 1, all'attenzione del Presidente.

3. *Sanzioni.* La violazione delle norme del Codice etico comporta sempre sanzioni nei confronti di chi le ha poste in essere a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento da sanzionare costituisca anche fattispecie di reato.

Nell'irrogazione delle sanzioni, ci si dovrà sempre attenere ai principi di gradualità e proporzionalità (art. 2106 Cod. Civ.), ispirandosi inoltre ai principi di tempestività, ragionevolezza ed equità.

La violazione del Codice etico costituisce inadempimento alle obbligazioni contrattuali del rapporto di lavoro dipendente subordinato e parasubordinato o di collaborazione professionale, nonché alle obbligazioni scaturanti da rapporto di lavoro autonomo, di fornitura e da altri rapporti contrattuali intrattenuti da soggetti terzi con la Fondazione, con ogni conseguente effetto di legge e di contratto.

Le singole infrazioni punibili e le relative sanzioni irrogabili nei confronti del personale dipendente saranno stabilite e portate a conoscenza dei dirigenti, dei responsabili e dei dipendenti in conformità a quanto previsto dalla L. n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori) e dai Contratti Collettivi di lavoro applicati.

Organo deputato all'irrogazione delle sanzioni è il Consiglio di amministrazione della Fondazione nel caso dei dipendenti ed il Collegio dei fondatori e dei sostenitori nel caso degli amministratori.